



Informativa Fiscale – MARZO 2023

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI

L'art. 1, comma 166, della Legge di bilancio, prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Sono incluse le violazioni commesse non solo dal contribuente, ma anche dal **sostituto d'imposta**, dall'intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, “anche solo di comunicazione di dati”, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta.

Deve sempre trattarsi di violazioni formali per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed inerenti a imposte sui redditi, IVA e IRAP.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA:

- si conclude con la rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il 31.03.2024, e il versamento degli importi, pari ad 200,00 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali, da eseguirsi in unica soluzione od in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 tramite modello F24 con codice tributo TF44;
- non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire a seguito di pronunce giurisdizionali / provvedimenti di autotutela.

RIMUOVERE LE IRREGOLARITÀ / OMISSIONI ENTRO LA DATA DEL 31/03/2024:

- NB: la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria con riferimento ai “profili della violazione formale”;
- Se per giustificato motivo non siano state rimosse tutte le violazioni formali dai periodi di imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria ha efficacia se la rimozione è effettuata entro il termine fissato dall'Agenzia delle Entrate, non inferiore a 30 gg;
- In presenza di violazione formale contestata o per la quale sia stata irrogata sanzione o “comunque fatta presente all'interessato” la rimozione va effettuata entro il 31/03/2024.

Il mancato perfezionamento non dà luogo alla restituzione di quanto versato

La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non possono essere considerate “meramente formali”.



SONO DUNQUE SANABILI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, E NON ESAUSTIVO, LE SEGUENTI VIOLAZIONI:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all' articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio;
- variazione dell'attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all'articolo 35-ter e all'articolo 74-quinquies dello stesso decreto (cfr. articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'erronea compilazione della dichiarazione di intento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (cfr. articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. articolo 7- bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
- a violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta Circolare n. 16/2023 Regolarizzazione violazioni formali 4 di 6 liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997); TUTTI GLI ERRORI FORMALI CONNESSI A FATTURE ELETTRONICHE;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997); TUTTE LE VIOLAZIONI FORMALI CONNESSE ALL'ESTEROMETRO;



- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode (cfr. articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 444 (cfr. articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la mancata iscrizione al VIES (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).

SONO, PER LEGGE, ESCLUSE LE VIOLAZIONI:

- per atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater del d.l. 28.6.1990, n. 167) (Voluntary Disclosure);
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero (omissioni quadri RW);
- già contestate in atti divenuti definitivi al 01.01.2023;
- oggetto di rapporto pendente al 01.01.2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione

In relazione quindi anche e soprattutto alla introduzione dell'obbligo di fattura elettronica ed adempimenti connessi, che si ricorda è stata introdotta a decorrere dal 1 Gennaio 2019, potrebbe essere opportuno una seria valutazione da parte di ogni azienda se aderire alla sanatoria di cui sopra, almeno per le annualità che vanno dal 2019 al 2022 compresi.

Le operazioni, specialmente se eseguite tardivamente (invio allo SDI, tardiva integrazione fatture acquisto UE e tardiva autofatturazione fatture acquisto extra UE, errata contabilizzazione operazioni con marketplace ecc.) risultano infatti già regolarizzate e quindi possono fruire, senza alcun ulteriore adempimento di tale sanatoria.

Per l'adempimento e la compilazione dei modelli di versamento verrà applicata una tariffa straordinaria di euro 30,00 per ogni annualità.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.